



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza



R.N.R.E.

Statuto

dell'organizzazione di Volontariato

"Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza- RNRE-ODV "

Esente dalle imposte di Registro ai sensi dell'art 82 dlgs 117/2017 e articolo 26 del dlgs 105 del 2018



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed al D.Lgs n°117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di volontariato, operante senza fini di lucro,

Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza -ODV

Siglabile "RNRE- ODV"

2. L'associazione ha sede legale presso il CSV nel Comune di Biella provincia di BI in Via Orfanotrofio n. 16 CAP 13900 codice fiscale 90037610020 fino ad eventuale differente collocazione.

Il trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3. La durata dell' RNRE-ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'Art. 16.

4. RNRE-ODV è un raggruppamento di associazioni, quindi i soci di RNRE-ODV si intendono associazioni.

Art. 2

Scopi e finalità

1. La RNRE-ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro ispirandosi a finalità civiche ,solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di :

- a. Organizzare, coordinare, indirizzare e promuovere la sinergia e la collaborazione tra le Organizzazioni aderenti alla RNRE-ODV, a mezzo di attività quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, esercitazioni, corsi di formazione, supporto agli interventi di protezione civile in ambito nazionale



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

ed internazionale con particolare riguardo all'operatività legata alle comunicazioni a supporto dell'emergenza.

- b.** Attuare le necessarie attività di coordinamento tra le Organizzazioni del Raggruppamento al fine di gestire l'emergenza di protezione civile, secondo le indicazioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
- c.** Fornire supporto organizzativo, ed operativo di protezione civile agli enti ed alle stesse Associazioni aderenti che lo richiedano, in base alla loro specificità di intervento, anche per attività diverse da quelle a carattere e/o ambito nazionale.
- d.** Promuove il rispetto delle regole di prevenzione, assicurazione e sicurezza del volontariato in attività di protezione civile.
- e.** Esprime pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani, programmi e organizzazioni di protezione civile.
- f.** Le attività e le finalità della RNRE- ODV saranno perseguite tenendo conto delle raccomandazioni ufficiali emanate dalle principali organizzazioni europee e mondiali in ambito di telecomunicazioni e Protezione Civile.
- g.** Per i dettagli legati all'organizzazione e svolgimento delle attività sopra citate , si potrà avvalere di specifici regolamenti d'attuazione, che potranno essere emanati dal Consiglio Direttivo. Le Associazioni aderenti al RNRE- ODV nel numero di un terzo dei soci (associazioni), contrarie alle modifiche dei citati Regolamenti, potranno richiederne la ratifica all'Assemblea Ordinaria dei Soci alla prima adunanza utile, dandone motivazione scritta. I regolamenti e le loro modifiche deliberate dal consiglio Direttivo rimangono comunque operative fino all'assemblea. Se la richiesta giunge dalla metà più uno dei soci (associazioni), l'assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni ed il regolamento con le modifiche verranno sospese.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l' RNRE- ODV si propone ,ai sensi dell'ar. 5 del D.lgs 117/2017 s.m.i. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

I. D. Y. Z.

I = organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

D = educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Y = protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Z = riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. “

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l' RNRE-ODV intende svolgere:

- a)** Corsi di istruzione e formazione di operatori per le comunicazioni ed il supporto alle attività di soccorso in protezione civile.
- b)** Gestione di sale radio e comunicazioni operative miste.
- c)** Gestione delle comunicazioni alternative ai sistemi abituali in ausilio sia alle popolazioni colpite da calamità naturali che agli Enti preposti al pubblico soccorso.
- d)** Pur essendo l'attività primaria del Sodalizio quella delle telecomunicazioni, il Raggruppamento può impegnarsi anche in altri compiti di protezione civile. Attività di rilevamento e segnalazione eventi in ausilio a forze dell'ordine, Società sportive, ricreative o quante altre richiedano di quest'ausilio.
- e)** Ricerca scientifica e sperimentazione tecnica, volte al miglioramento ed all'innovazione tecnologica nell'ambito delle telecomunicazioni a supporto della protezione civile.
- f)** Organizzazione ed impiego dei volontari delle Organizzazioni aderenti in attività di previsione, prevenzione e soccorso in ambito nazionale ed internazionale, in accordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e gli Enti preposti alla Protezione Civile, secondo quanto stabilito dalle apposite direttive. Le organizzazioni di volontariato aderenti, in accordo con il Raggruppamento, su linee guida dello stesso e nel rispetto del principio di autoregolamentazione, programmano ed organizzano la propria attività in relazione alla



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

gestione degli specifici moduli della Colonna Mobile Nazionale RNRE, anche con la costituzione di apposite squadre adeguatamente formate in pronta reperibilità.

- g)** Formazione, informazione ed addestramento in ambito di Protezione Civile, nonché attività di sensibilizzazione della cittadinanza.
- h)** Studio dell'elettronica e delle telecomunicazioni, applicate a tutte le tecniche di comunicazione.
- i)** Studio di sistemi in ponte radio e dorsali d'interconnessione su tutto il territorio nazionale, funzionali alla risoluzione delle comunicazioni a supporto dell'emergenza.
- j)** Studio e applicazione sul campo di tutte le risorse e tecnologie a propria disposizione per fini di protezione civile; formazione a favore sia di soggetti interni che esterni all'Associazione (siano essi privati, Enti od Istituzioni), al fine di diffondere tali tecniche di radiocomunicazione.
- k)** Formazione di una struttura mobile specializzata in telecomunicazioni d'emergenza atta a garantire le comunicazioni stesse, con interventi sia autonomi che di concerto e a supporto delle colonne mobili nazionali, regionali e provinciali.
- l)** Gestione d'installazioni fisse, portatili o temporanee presso Comuni, Province, Regioni, Prefetture, sul territorio italiano.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall' RNRE- ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L' RNRE- ODV ,inoltre può esercitare attività diverse,strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale,ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6del D.lgs 17/2017 e s.m.i.. La loro individuazione può essere approvata dal Consiglio Direttivo.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse,il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i..

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate all'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata e definita dall' RNRE-ODV,previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 ,purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l' RNRE- ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontariato.
9. L' RNRE- ODV ha l'obbligo di assicurare i volontari inseriti nel proprio organigramma ai sensi dell'art 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i..
10. L' RNRE- ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o perspecializzare l'attività da essa svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio della RNRE- ODV durante la vita dello stesso è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del Raggruppamento;
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' RNRE- ODV
 - c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
2. L'RNRE- ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati
 - c) Donazioni e lasciti testamentari
 - d) Rendite patrimoniali
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 D.lgs117/2017 e s.m.i.)



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.

g) Attività diverse di cui all'art 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. (purchè lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)

3. L'esercizio sociale della RNRE-ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci (associazioni) entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della RNRE-ODV almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato per via telematica da ogni associato.

4 E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche ,solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette ,gli eventuali utili ed avanzi di gestione,fondi e riserve comunque denominate dall' RNRE-ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i. il numero di soci (associazioni) è illimitato. Possono fare parte dell' RNRE ODV tutti i soci che condividono le finalità espresse nel presente Statuto, si impegnano spontaneamente nella loro realizzazione.

I soci si intendono come strutture costituite in forma di ODV o di enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di queste ultime non sia superiore al 50% del numero delle ODV e che operano o intendono comunque operare nel settore primario delle comunicazioni in emergenza in ambito protezione civile .

Non è prevista l'adesione di persone singole.

Tra i requisiti richiesti per l'adesione è necessario inoltre dimostrare comprovate competenze e professionalità negli ambiti di applicazione delle attività di Protezione Civile previste dall' RNRE-ODV.



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

2. L'adesione alla RNRE-ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art 6
3. Le Organizzazioni che intendano aderire al Raggruppamento, dopo la sua costituzione, dovranno redigere regolare domanda su modulo appositamente predisposto, con espressa dichiarazione di condivisione degli ideali del Raggruppamento e l'impegno ad osservarne lo Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo ed eventuali Regolamenti. Tra i requisiti richiesti per l'adesione è necessario inoltre dimostrare comprovate competenze e professionalità negli ambiti di applicazione delle attività di Protezione Civile previste dalla RNRE-ODV
4. Il Consiglio Direttivo provvederà ad esprimere parere sulla domanda di ammissione entro un tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento della suddetta. In caso di oggettiva impossibilità di riunire il Consiglio Direttivo nel termine previsto dei 60 giorni, il parere rimarrà congelato fino alla prima data utile allo svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo.

Art 6

Criteri di ammissione ed esclusione soci

1. L'ammissione di un nuovo socio (associazione) è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta secondo i seguenti criteri:

6.1 Caratteristiche minime:

- a) 8 Soci-Volontari "operativi" ossia in possesso del Corso Base o comunque da conseguire entro un anno dalla data di ammissione.
- b) due referenti reperibili h24 tramite telefono;
- c) e-mail associativa presidiata h24;
- d) indirizzo PEC associativo;
- e) garantire una squadra di pronta partenza entro le 8 ore dall'attivazione;
- f) autonomia a raggiungere il luogo dell'evento;
- g) autonomia finanziaria

6.2 Modalità

- 1) Presentazione d'apposita domanda scritta al CDN della RNRE-ODV da parte delle associazioni interessate contenente le informazioni ed i documenti sotto riportati:



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

- a) dichiarazione del Presidente dell'associazione di aver letto ed accettate le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti del Raggruppamento;
- b) autocertificazione attestante il possesso di una polizza assicurativa per i propri volontari, contro infortuni, malattie connesse ad attività di protezione civile e per responsabilità civile verso terzi, come indicato nel D.Lgs. Art. 18/2017 e ss.mm.i;
- c) autocertificazione attestante che i propri Volontari che prestano attività di protezione civile sono in regola con il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.i inerente la Protezione Civile;
- d) possesso delle “caratteristiche minime” operative (Art 6.1). In casi particolari ed in via del tutto eccezionale, specie se il territorio è ampiamente scoperto, anche nelle province limitrofe, il Direttivo si può riservare di associare Organizzazioni che non posseggono tali requisiti. È da intendersi che dette realtà si impegnano comunque a potenziare la propria Organizzazione al fine di raggiungere gli standard minimi richiesti da RNRE.
- e) versamento quota associativa annuale, se prevista (da effettuarsi dopo l'eventuale accettazione della domanda d'iscrizione);
- f) copia dello Statuto ed Atto Costitutivo dell'Associazione con allegato l'elenco dei soci operativi
- g) deve essere in possesso dell'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) ai sensi del D.Lgs 117/2017 ove l'attività di interesse generale sia la Protezione Civile come da art 5 comma 1
- h) garantire la disponibilità ad intervenire in qualsiasi tipo di emergenza, nei tempi e modi richiesti dai piani operativi del Raggruppamento e che i propri Volontari siano disponibili a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della missione, fatte salve le capacità fisiche e le conoscenze tecniche. E' richiesto inoltre la partecipazione ai corsi formativi organizzati dall' RNRE-ODV per mantenere una valida capacità operativa.

Detti punti devono permanere per il mantenimento dell'iscrizione al Raggruppamento.

- 2) valutazione positiva del Consiglio Direttivo in merito anche l'effettiva consistenza e capacità operativa, eventualmente sentito anche il parere del CTO. La delibera è insindacabile.
- 3) Il CDN attraverso la Segreteria nazionale dovrà comunicare immediatamente a tutte le Associazioni Socie l'eventuale nuova adesione.



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

6.3 Organizzazione territoriale:

1. RNRE-ODV sul territorio è organizzata attraverso Strutture Territoriali e Nuclei locali:

- **Struttura Territoriale:** Organizzazione di riferimento RNRE per il territorio provinciale/città metropolitana ove risiede ed in possesso delle “caratteristiche minime” richieste per essere associati ad RNRE-ODV. In una provincia/città metropolitana può esistere solo una Struttura Territoriale. Essa può essere sia Associazione Socia che Sezione locale di una Associazione Socia RNRE-ODV. Per le attività locali di Protezione Civile ed i rapporti con gli Enti di livello provinciale, la Struttura Territoriale svolge l’attività di Capo Fila, sentite le direttive RNRE-ODV ed è il riferimento anche per i “Nuclei Locali”.
- **Nucleo locale:** Associazione Socia che non gode dello status di Struttura Territoriale o Sezione locale di Associazione già Socia al RNRE. Per le attività provinciali ed i rapporti con gli Enti, il “Nucleo Locale” fa riferimento alla struttura capo fila ossia la “Struttura Territoriale”.

Nel caso un Nucleo Locale richieda di acquisire lo status di Struttura Territoriale in una provincia/città metropolitana ove già ne esiste una, potrà essere accettata dal Direttivo, previa accurata valutazione, se questa dispone:

- a) delle “caratteristiche minime” previste per gli associati al RNRE-ODV;
- b) che negli anni abbia dimostrato capacità operativa, partecipando ad emergenze, esercitazioni, prove pratiche e momenti formativi con RNRE-ODV.

2. L’Associazione Socia RNRE-ODV che perde lo status di Struttura Territoriale, diviene Nucleo Locale, pur rimanendo Socia RNRE-ODV, a condizione che mantenga le caratteristiche minime richieste dal presente Regolamento.

Tale decisione di modifica dello status deve essere proposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

3. In presenza di incapacità da parte della Struttura Territoriale di coinvolgere i Nuclei Locali ossia di svolgere adeguatamente la funzione di capo fila del proprio territorio ovvero in mancanza di capacità e competenze relazionali con gli Enti ovvero la mancata esecuzione delle linee guida impartite da RNRE-ODV, il



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

Consiglio Direttivo, in deroga ai commi precedenti, può riassegnare ad altra Organizzazione socia, della medesima provincia, lo status di Struttura Territoriale e tale decisione deve essere ratificata dall'Assemblea

4. In caso di nuove richieste d'iscrizione in una provincia ove già esiste una Associazione Socia, al fine di una maggiore efficienza organizzativa, gestionale e di intervento tecnico urgente durante le emergenze, potranno essere accettate dal Direttivo alle seguenti condizioni:

- a)** accurata valutazione e sentite le Associazioni già presenti nel territorio;
- b)** possesso delle “caratteristiche minime” previste per gli associati al RNRE-ODV;

5. In caso di accettazione la nuova Organizzazione iscritta acquisirà lo status di “Nucleo Locale” e non potrà far domanda di divenire Struttura Territoriale per due anni se nella medesima provincia/città metropolitana ne è già presente una, a meno di rinuncia da parte di quest'ultima del proprio status o da decisione come da comma 3.

6. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza di ammissione a socio che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

7. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

8. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi soci aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

La qualità di socio è intrasmissibile.

9. La qualità di socio si perde.

- a.** Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' RNRE-ODV
- b.** Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell' RNRE-ODV
- c.** Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

10. L'esclusione o la decadenza dei soci (associazione) è deliberata dal CDN che attiva una sospensione del socio in tutte le sue forme fino alla prossima all'assemblea. L'assemblea di fatto ratifica l'esclusione solo dopo aver preso visione degli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica prima della votazione.

11. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell' RNRE-ODV, ed entro 30 giorni va restituito il materiale di proprietà del Raggruppamento secondo indicazioni del direttivo, non che rimuovere immediatamente tutti i loghi e riferimenti riconducibili ad RNRE.

Art 7

Diritto e dovere dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell' RNRE-ODV ed alla sua attività, in modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' RNRE-ODV, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell' RNRE-ODV.
- di eleggere gli organi sociali e di esprimere le candidature fino ad un massimo del numero dei componenti il CDN
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell' RNRE-ODV
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso restituita.



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

- ogni Socio aderente al Raggruppamento dovrà inoltre indicare un referente operativo per le attività di Protezione Civile, al fine di rendere costanti ed efficaci i rapporti con il Raggruppamento.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono Organi dell' RNRE-ODV

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'RNRE-ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ogni associazione partecipa con il suo Presidente o suo delegato.
4. I membri del CDN ed il Presidente onorario possono intervenire in Assemblea ma senza diritto di voto . Il diritto di voto è invece garantito per i consiglieri del CDN che siano a loro volta rappresentanti di una struttura socia.
5. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avvisi di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età o da altro socio appositamente eletto dall'Assemblea. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

7. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 51% dei membri del Consiglio Direttivo od un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità. della richiesta.
8. La convocazione è inoltrata per iscritto anche con mezzi telematici con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima
9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
10. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

- a. Approva il bilancio consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017.
 - b. Discute ed approva i programmi di attività.
 - c. Elegge tra i candidati espressi dai Soci dell'Assemblea i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca.
 - d. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
 - e. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
 - f. Provvede alla nuova elezione o revoca di membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti.
 - g. Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. Propone ai soci l'esclusione dalle attività di strutture.
 - l. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - m. Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione.
 - n. Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - r. Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art 3 comma 4 del presente Statuto.
- 5.** Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
- 6.** Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone.



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste anche dall' art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'RNRE-ODV (di seguito denominato CDN) si compone di 7 consiglieri eletti tra i candidati espressi dai soci e restano in carica per tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo, in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile..
2. Il CDN elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti:
 - il Presidente,
 - il Vicepresidente,
 - il Segretario
 - il Tesoriere
- 3 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato sarà compito dell'Assemblea provvedere ad una elezione degli stessi ed il cui mandato durerà come per il Consiglio in carica.

5 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezioni al rinnovo dell'intero organo.

6 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell' RNRE-ODV entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' RNRE-ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea.
- b. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art 13 del D.lgs 117/2017 e s.m.i..
- c. Delibera sulle domande di nuove adesioni.
- d. Delibera l'esclusione di Soci. Questo può far ricorso in assemblea.
- e. Sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.
- f. esegue l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art3 comma 4 del presente Statuto.
- g. Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- h. Il CDN ha facoltà di proporre alle strutture socie, azioni di responsabilità nei confronti dei propri associati che non avessero operato in conformità alle regole della RNRE-ODV.



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice presidente o in assenza di quest'ultimo da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ,oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.

10 La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma telematica con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti anche telematicamente dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto di maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

15. Per le riunioni del CDN non sono ammesse deleghe. I consiglieri possono intervenire nelle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia ne possibile verificare l'identità

16. Le posizioni sostenute dai Membri del CDN ed eventuali auditori, nel corso della discussione dell' OdG, non possono essere divulgate fatto salvo il diritto dei soci di consultare il libro dei verbali. La mancanza a tale disposizione potrebbe causare una grave perdita d'immagine dell' RNRE-ODV, divulgando pareri, notizie, provvedimenti sulle singole persone o qualunque cosa inerente alla loro carica. Gli stessi devono sentirsi liberi di esprimere la propria opinione.



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

Il Consigliere o l'uditore che non ottempera a questo vincolo potrà essere sollevato dalla sua carica su richiesta della maggioranza del CDN.

17. Elezioni:

- a)** il CDN in fase di preparazione dell'Assemblea stabilisce tutti i dettagli della votazione.
- b)** All'apertura dei lavori dell'Assemblea gli aventi diritto al voto presenti nominano, in forma palese, un Presidente e due scrutatori di seggio che formeranno il Collegio elettorale il quale si occuperà di tutte le procedure riguardanti le votazioni.
- c)** Il voto avverrà su moduli rigorosamente anonimi e privi di segni di riconoscimento. Si possono esprimere, al massimo, tante preferenze quanti saranno i componenti dell'Organo da eleggere, pena l'annullamento della scheda. Le votazioni vengono effettuate con voto segreto.
- d)** I candidati potranno avere diritto di parola durante l'Assemblea, prima dell'inizio delle votazioni, per esprimere le proprie proposte.
- e)** Risulteranno così eletti i candidati indicati dalle Organizzazioni associate aventi il maggior numero di preferenze ed in caso di parità si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità sarà considerato eletto il candidato più anziano
- f)** Il CDN definisce le cariche interne tramite votazione degli eletti al singolo Consiglio, la votazione può avvenire seduta stante o posticipata alla prima riunione.

Art. 13

Presidente

- 1.** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2.** Il Presidente ha la rappresentanza legale del Raggruppamento di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività del Raggruppamento; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea.
- 3.** In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, in assenza anche di vice presidente e dopo il segretario interviene il consigliere più anziano.
- 4.** Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art 14

Il presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della RNRE-ODV.

Il Presidente onorario, non può ricoprire cariche sociali e non ha diritto di voto.

Art. 15

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea, il C.D.N. ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano Associati, tecnici ed esperti, che in casi eccezionali e di particolari competenze richieste al Comitato, possono anche non essere espressione dei soci.

Resta inteso che le prestazioni dei membri dei Comitati sono a titolo gratuito ed esenti da ogni forma di remunerazione. Ai membri possono essere rimborsate le sole spese vive sostenute, documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il Referente.

Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea Straordinaria (vedi art. 9 comma 11) può decidere lo scioglimento del Raggruppamento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art 9 del D.lgsn.117 /2017



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

2. In caso di scioglimento ,cessazione ovvero estinzione dell' RNRE-ODV, il patrimonio residuo è devoluto ,previo parere positivo del competente ufficio afferente sl R.U.N.T.S (di cui all' art 45 comma 1 del D.lgs n.117/2017) e salva altra destinazione imposta dalla legge ad una ODV il cui Statuto preveda come attività primaria la lettera Y di cui art 5 del D.lgs 117/2017
3. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comme 2 avrà efficacia dall'operatività del R.U.N.T.S.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

**Così modificato per il cambio sede legale
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 Luglio 2025**

Il presente statuto è composto di 17 articoli e di 23 pagine vidimate dai Soci presenti in assemblea come segue:



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

segue verbale Assemblea di 2 pagine.



Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza
Organizzazione Di Volontariato
RNRE – ODV



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 21,30 in videoconferenza si è riunita l'Assemblea Straordinaria del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni di Emergenza, deserta in prima convocazione alle ore 23.00 del giorno 16 del mese di Luglio nell'anno 2025 presso la sede operativa A.Ra.C. in via Antonio Gramsci 14 Castel Gandolfo RM, valida in seconda convocazione l'assemblea straordinaria in forma telematica per il giorno 17 del mese di Luglio dell'anno 2025 alle ore 21.30

1. Spostamento Sede Legale di R.N.R.E;

Sono presenti per il CDN: D'ANGELO Fausto, ACHILLE Alessandro, MINZON Ivana, PRATILLO Arcangelo, CANCELLIERE Renato, RIZZO Daniele

Presenti le strutture:

AREC – Concas Gianfranco
PROTEZIONE CIVILE ALTO SANGRO – Alviani Marcello
CER Piacenza – Dentoni Leonardo
ARAC – D'Angelo Fausto
GRE Bergamo – Zerbo Alfio
GRE Tortoreto – Cartone Franco
ARM Monopoli – delega a D'Angelo Fausto
OTH – Faustini Maurizio
ARIBO – Menni Dante
Radio Valle Alicantara – Rizzo Daniele
RETES – Buonocore Giuseppe
CVPC Faenza – Mosciatti Federico
ARP di Messina – Cancelliere Renato
ERAV Mottola – Scarano Carmine
PCRE – Manzin Alessandro
EAGLES – Pratillo Arcangelo
ERAC CAGLIARI – Ginotti Siro
TERA Ostuni – Milazzo Carmelo
N.V.E. – Achille Alessandro
GAL – Mariani Raffaello
ERAT – Infantolino Eugenio
ERAP – Arcuri Giovanni

Assenti: ARFI - CISA Molise – ARFRE Forlì – PCP Latina



R.N.R.E.

Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

Protezione Civile
Ministero dell'Interno
Dipartimento di Roma

Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza
Organizzazione Di Volontariato
RNRE - ODV



Assume la presidenza il Sig. D'ANGELO Fausto il quale, riscontrata la presenza della maggioranza dei convocati e, quindi, la validità dell'assemblea straordinaria, chiama come segretario verbalizzante la sig.ra MINZON Ivana.

Il Presidente dichiara aperta la riunione.

1. Spostamento Sede Legale di R.N.R.E.:

L'assemblea straordinaria approva lo spostamento della sede legale con 21 voti favorevoli e 1 contrario presso il C.S.V. di Biella in Via Orfanotrofo n. 16 cap 13900.

Null'altro essendovi da deliberare, ovvero non è stata chiesta la parola da nessuno dei presenti, letto e approvato il presente verbale, la riunione si chiude alle ore 22,05.

Originale agli atti

Firmato il Segretario verbalizzante

Ivana Minzon

Firmato il Presidente

Fausto D'Angelo

AGENZIA DELLA EMERGENZA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE URV Territorio Albania Lomale	N. 607	Serie 3	Data 02/08/2025	REGISTRATO CON ELBO Fausto	Ufficio Entrate Dipartimento di Roma
---	--------	---------	-----------------	----------------------------------	---

Fausto
D'Angelo
21.07.2025
10:21:11
GMT+02:00